

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5003 del 30/09/2022
Oggetto	HERAMBIENTE S.p.A., Bologna Autorizzazione unica, ai sensi dell'art 208 del d.lgs 152/2006, relativa a impianto di rigenerazione termica, mediante processo di pirogassificazione, di rifiuti non pericolosi costituiti da fibre di carbonio, sito in Via Casalegno, 1, Imola (BO), e contestuale variazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Imola (BO) Operazione di recupero (Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/06): R3, R13
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5248 del 30/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno trenta SETTEMBRE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE
(AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Oggetto:

HERAMBIENTE S.p.A., Bologna

Autorizzazione unica¹ relativa a impianto di rigenerazione termica, mediante processo di pirogassificazione, di rifiuti non pericolosi costituiti da fibre di carbonio, sito in Via Casalegno, 1, Imola (BO) e contestuale variazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Imola (BO)

Codice Fiscale: 02175430392

Operazione di recupero (Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/06): **R3, R13**

determina

1. di approvare al legale rappresentante di HERAmbiente S.p.A., sede legale a Bologna, il progetto e di autorizzare l'esecuzione delle opere per la costruzione di impianto di rigenerazione termica, mediante processo di pirogassificazione, di rifiuti non pericolosi contenenti fibre di carbonio sito in Via Casalegno, 1, Imola (BO), conformemente ai seguenti elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza:
 - documentazione a corredo dell'istanza agli atti PG n. 183362, 183370, 183396 del 29/11/2021;
 - integrazioni trasmesse a seguito della sospensione del procedimento in data 30/03/2022, agli atti PG n. 52591;
 - integrazioni volontarie, agli atti PG n. 94987 del 8/06/2022;

¹ Ai sensi dell'art. 208 comma 12 del d.lgs 152/2006 e s.m.

nel rispetto delle prescrizioni di cui all'**allegato A**.

Si rimanda agli elaborati allegati all'istanza ed alla descrizione sintetica delle opere edilizie di cui all'**allegato D**.

2. il rispetto delle seguenti condizioni relative alla fase di inizio dei lavori ed alla fine dei lavori:

a) che i lavori siano iniziati entro il termine di 1 anno dalla data di rilascio ed ultimati entro il termine di 3 anni, pena la decadenza del permesso.

Il proponente dovrà pertanto trasmettere comunicazione dell'inizio dei lavori e della fine dei lavori secondo le modalità in uso con il Comune di Imola a tutti gli enti che hanno partecipato alla conferenza di servizi

I termini di inizio e fine lavori possono essere prorogati anche più volte, anteriormente alla scadenza, con comunicazione da parte dell'interessato da presentare allo Sportello Unico Attività Produttive nel rispetto di quanto disposto all'art. 19, comma 3 della L.R. 15/2013.

b) Sia trasmessa comunicazione alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, della data di inizio dei lavori di scavo con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi, indicando al contempo il nominativo dell'archeologo prescelto.

c) L'inizio dei lavori nei tratti interferenti i metanodotti presenti nel sito e le fasce asservite alle stesse, dovrà essere preventivamente concordato con l'ufficio competente della Snam Rete Gas (tel. 0543-796307), che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento delle condotte, qualora necessario, ed alla stesura del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice fornendo, anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi, la necessaria assistenza con proprio personale;

d) L'inizio dei lavori è subordinato ai seguenti preventivi adempimenti:

- Il committente dovrà presentare, all'occorrenza, allo sportello unico per le attività produttive numero 2 copie della documentazione di progetto previsto dalle disposizioni per il contenimento del consumo energetico della Delibera della Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1715/2016 e s.m.i.;
 - Il committente dovrà presentare allo sportello unico per le attività produttive, prima dell'apertura del cantiere, comunicazione di inizio lavori corredata dai nominativi del Direttore dei lavori, dell'Impresa, nonché della dichiarazione necessaria per l'acquisizione del DURC e per il controllo della legalità dei lavori dell'edilizia "comunicazione antimafia" di cui alla L.R. 18/2016;
 - Inoltre si avverte che per l'Impresa esecutrice dovrà essere presentata la documentazione prevista dall'art. 90 comma 9 e gli estremi della notifica preliminare prevista dall'art. 99 del DLgs. 81/2008.
- e) A lavori ultimati dovranno essere trasmessi, unitamente alla comunicazione della fine dei lavori:
- segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità come previsto dall'art. 23 della L.R. 15/2013, unitamente a tutta la documentazione necessaria;
 - certificazione della fine dei lavori a firma della Direzione Lavori accompagnati dagli atti di collaudo tecnico-funzionali se ed in quanto previsti dalla norma;
 - documentazione fotografica attestante la realizzazione delle opere;
 - la SCIA a firma del responsabile dell'attività, in conformità all'art. 4 del D.P.R. 151/11 e del D.M. 07.08.2012, al fine del Controllo di Prevenzione Incendi, allegando la documentazione indicata nell'allegato II al predetto D.M.;
 - Unitamente alla SCIA al Comando Provinciale VV.FF, per il tramite del Suap territorialmente competente dovrà essere trasmessa anche la seguente documentazione:
 - la relazione di progetto sulla gestione della sicurezza antincendio che dovrà essere progettata secondo i canoni previsti nel punto S.5.6 del Codice e tra le altre cose dovranno essere indicati il numero degli addetti alla gestione dell'emergenza e la loro formazione;
 - le specifiche degli impianti di protezione attiva che dovranno risultare conformi alle sezioni S6 e S7 del Codice di prevenzione incendi, complete di relazione ed elaborato grafico.

- il documento di valutazione del rischio esplosione oltre che di incendio. In relazione a quanto emerge dalla valutazione, devono essere posti in essere tutti gli eventuali conseguenti accorgimenti necessari. La valutazione sarà estesa anche al locale ricarica batterie muletti;
 - vista la presenza di un deposito di rifiuti autoprodotti, indicato come 'stoccaggio G1', nella planimetria degli stoccaggi (allegato F) e la presenza giornaliera sui piazzali esterni di accesso all'impianto di automezzi pesanti per la consegna dei rifiuti ed il ritiro con avvio alla vendita del rifiuto recuperato come EoW, elaborazione di un piano di gestione delle aree impermeabili scoperte, così come previsto dalla D.G.R. 1860/2006 al punto 3 lett. c), che contenga accorgimenti organizzativo-gestionali al fine di evitare la contaminazione delle suddette aree scoperte in caso di incidenti/emergenze (esempio acque di spegnimento incendio).
- f) Dovrà essere prestata garanzia finanziaria secondo le modalità stabilite dalla Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1991/2003, per un importo di **75.000 €** (*importo minimo previsto di cui all'art. 5, punto 5.2.4 dell'allegato A alla delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1991/2003*). Detto importo può essere ridotto del 40% o del 50% rispettivamente nel caso in cui lo stabilimento sia dotato di certificazione ambientale ai sensi della normativa UNi En ISO 14001 o sia dotato della registrazione Emas ai sensi del Regolamento EMAS (CE) n. 1221/2009 e s.m.

La garanzia finanziaria deve essere costituita a beneficio di ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Via Po, 5, Bologna, in uno dei seguenti modi previsti dalla Legge 10 giugno 1982 n° 348 art.

- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
- da fideiussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 49 comma 1 lett. c) del D.lgs n. 481/1992, in conformità allo schema di cui all'Allegato B alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003;
- da polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 debitamente autorizzata all'esercizio del

ramo cauzioni ed operante nel territorio, della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, in conformità allo schema di cui all'Allegato C alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003;

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di ARPAE, la stessa dovrà essere ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata nel presente atto autorizzativo;

La garanzia finanziaria deve avere una durata pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di ulteriori due anni.

Qualora, per difficoltà del mercato finanziario che dovranno, nel caso, essere debitamente motivate e documentate, non fosse possibile la prestazione di garanzie finanziarie di durata 10+2 anni, potrà essere prestata garanzia finanziaria di durata quinquennale maggiorata di ulteriori due anni, per complessivi sette anni, fermo restando che, entro il termine di durata della stessa, dovrà essere prestata nuova garanzia pena la sospensione dell'autorizzazione per il venir meno dei requisiti oggettivi.

3. di approvare la Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) consistente essenzialmente in una variante cartografica, cioè nella modifica del Foglio 3 della Tavola 3 "*Tutele relative alla vulnerabilità e sicurezza del territorio*" più precisamente nella eliminazione di 4 pozzi ad uso idropotabile e della relativa "Zona di rispetto di sorgenti, pozzi e captazioni", definitivamente chiusi e dismessi nel 2007, a seguito dell'approvazione del progetto della centrale Hera di cogenerazione ed in ottemperanza alle prescrizioni definite in sede del relativo procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (decreto di VIA prot. DEC/DSA/2006/142 del 15/02/2006 rilasciato dal Ministero dell'Ambiente e del Territorio);
4. di approvare la Variante urbanistica al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) consistente nella modifica dell'area distinta al mappale 969 del Foglio 107 nel Foglio 11 della Tavola 1A "*Ambiti e dotazioni territoriali*" individuando nella zona "DS_A - Attrezzature manutentive e tecniche" l'ambito soggetto a disciplina speciale N167 disciplinato dall'omonima scheda dell'Allegato 1 al Tomo III del RUE denominata N167: IMPIANTO DI RIGENERAZIONE

TERMICA, che ne disciplina i parametri edilizi (elementi quantitativi, interventi ammessi, usi ammessi), con le seguenti prescrizioni:

Fermo restando che l'uso previsto è quello disciplinato dal progetto autorizzato con il presente provvedimento ed è connesso alla durata temporale di detto provvedimento autorizzativo, alla dismissione dell'attività gli usi attivabili saranno quelli ammessi dall'ambito di appartenenza allo strumento urbanistico per l'Ambito DS_A vigente al momento della richiesta di AU.

5. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m, al legale rappresentante pro tempore di HERAmbiente S.p.A., sede legale a Bologna, la gestione dell'impianto di rigenerazione termica, mediante processo di pirogassificazione, di rifiuti non pericolosi costituiti da fibre di carbonio, sito in Via Casalegno, 1, Imola (BO) nel rispetto delle prescrizioni allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale **(allegato B)**

6. di autorizzare, ai sensi dell'art. 184-ter comma 3 dl d.lgs 152/2006 e s.m., nel rispetto delle condizioni di cui **all'allegato B e C**, le operazioni di recupero con rigenerazione termica mediante processi di pirolisi e di gassificazione finalizzati a depurare i rifiuti di fibre di carbonio delle sostanze impregnanti presenti, quali resine epossidiche e componenti polietilenici, per l'ottenimento di fibre in carbonio essenzialmente pulite e, come tali, riciclabili (operazione di recupero R3)

avverte che:

7. qualora l'impresa intenda proseguire l'attività oltre la scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere presentata, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, apposita domanda all'autorità competente (attualmente ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana), che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie da prestarsi prima della predetta scadenza ai fini della legittimazione al proseguimento dell'attività;

da atto che

- 8.** le spese istruttorie, quantificate in € 917,00 (*novacentodiciasette/00 euro*) ai sensi del tariffario regionale ARPAE, sono state pagate in data 26/01/2022, mediante sistema pago PA;

stabilisce che:

- 9.** copia del presente provvedimento deve essere conservato unitamente agli atti sopra richiamati ed esibiti agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
- 10.** il Servizio Territoriale di ARPAE è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e seguenti della L.R. 44/95 e s.m., di eseguire i controlli ambientali;

rammenta:

- 11.** che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di essi.

Motivazioni e descrizione del procedimento

1.1 In data 29/11/2021 (agli atti PG n. 183362, 183370, 183396), Herambiente S.p.A., Bologna ha presentato domanda di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006, relativa a impianto di rigenerazione termica, mediante processo di pirogassificazione, di rifiuti non pericolosi costituiti da fibre di carbonio, sito in Via Casalegno, 1, Imola (BO).

Contestualmente è stata richiesta la variazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Imola (BO).

Nel PSC di Imola l'area in esame rientra in "*Zone di rispetto di sorgenti, pozzi e captazioni*" (in recepimento del PTA "Piano di Tutela delle Acque", declinato a scala provinciale nel PTCP e come tale individuato anche nel PTM), relative alla presenza di 4 pozzi ad uso idropotabile, per la cui tutela non è consentito lo svolgimento di attività di gestione di rifiuti. Con l'istanza di Autorizzazione Unica in oggetto, pertanto, la società proponente propone l'adeguamento cartografico della tavola 3.3 del PSC, con l'eliminazione dei 4 pozzi dismessi e chiusi dal 2007 e delle relative Zone di rispetto individuate anche nella cartografia del PTM.

Contestualmente si prevede la relativa variante urbanistica con l'individuazione, nell'attuale ambito DS_A, di uno specifico comparto denominato N167 disciplinato da un'omonima scheda del RUE che ne definisce gli elementi quantitativi, gli interventi e gli usi ammessi.

1.2 Il progetto in oggetto non ricade nelle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs 152/2006 e s.m. in quanto la potenzialità dell'impianto è inferiore a 10 t/ g e, pertanto, non ricade tra le attività di cui al punto 7 z.b) dell'allegato IV della parte seconda al dlgs 152/2006.

Il progetto impiantistico non ricade neanche tra le attività IPPC di recupero di rifiuti non pericolosi cui al punto 5.3 punto 2) lett. b) dell'allegato VIII della parte della parte seconda al dlgs 152/2006, né si tratta di un impianto di incenerimento di cui al punto 5.2 lett. a), in quanto trattasi di un impianto di pirolisi e gassificazione che non prevede che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite.

Inoltre presenta una capacità di trattamento inferiore a 3 t/h.

Il processo in esame, infatti, non ha il fine di incenerire il rifiuto in ingresso ma ha lo scopo di recuperare dallo stesso, le fibre di carbonio mediante rimozione della frazione resinosa presente nei materiali compositi, che escono quindi integre dal processo senza subire

incenerimento (produzione di EoW)

- 1.3 In data 30/11/2021, è stato comunicato, con nota agli atti PG n. 184426, 184450 e 184460, l'avvio del procedimento amministrativo ed è stata convocata la prima conferenza di servizi prevista per il 22/12/2021
- 1.4 In data 22/12/2021 si è svolta la prima Conferenza di servizi a cui hanno partecipato ARPAE AACM ed APAM, Comune di Imola, Ausl di Imola, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, Consorzio della Bonifica Romagna Occidentale, InRete ed il proponente HERAmbiente S.p.A.
- 1.5 Sono stati acquisiti i seguenti pareri:
- Snam Rete Gas, agli atti PG n. 195506 del 1/12/2021: sospensivo per richiesta di integrazioni;
 - ARPAE Area prevenzione Metropolitana (APAM), agli atti PG n. 198896 del 24/12/2021: sospensivo per richiesta di integrazioni;
 - Ausl Imola, agli atti PG n. 200031 del 29/12/2021: sospensivo con richiesta di integrazioni;
 - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, agli atti PG n. 198949 del 27/12/2021: favorevole con prescrizioni;
- 1.6 Con nota del 18/01/2022, agli atti PG n. 7246, il Comune di Imola ha trasmesso la delibera del Consiglio Comunale n. 256 del 16/12/2021 che ha espresso parere favorevole sulla variante al PSC ed al RUE del Comune di Imola
- 1.7 In data 31/01/2022, agli atti PG 15083 sono state richieste integrazioni al progetto ed è stato contestualmente sospeso il procedimento;
- 1.8 In data 30/03/2022, agli atti PG n. 52591 HERAmbiente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

- 1.9 A seguito della trasmissione della documentazione integrativa, in data 13/04/2022, con nota agli atti PG n. 62107, il Comune di Imola ha comunicato la pubblicazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, della documentazione inerente la variante alla strumentazione urbanistica comunale (PSC e RUE) e il Documento di Valsat.
- Ha altresì comunicato la possibilità di presentare osservazioni dal 27 aprile al 13 giugno 2022 secondo le indicazioni dell'avviso pubblicato all'Albo pretorio online e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.
- 1.10 In data 6/04/2022, con nota agli atti PG n. 59500 è stata convocata la seconda Conferenza di servizi che si è tenuta in data 12/05/2022 ed a cui hanno partecipato ARPAE AACM ed APAM, Comune di Imola, Città Metropolitana di Bologna, Consorzio della Bonifica Romagna Occidentale, InRete, il proponente dell'istanza, HERAmbiente S.p.A. con Curti S.p.A., consulente di HERAmbiente per la progettazione e l'installazione dell'impianto
- 1.11 Prima della seconda Conferenza di servizi sono stati acquisiti i seguenti pareri definitivi:
- Ausl Dipartimento di Sanità Pubblica, agli atti PG 64258 del 19/04/2022: parere favorevole, in materia di igiene pubblica e medicina del lavoro;
 - Snam Rete Gas, agli atti PG n. 71963 del 2/05/2022: parere favorevole con prescrizioni recepite nel presente provvedimento, relativo alle interferenze del progetto (nuovo accesso carrabile per la cabina di distribuzione della rete elettrica, strada di accesso, recinzione) con il metanodotto;
 - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, agli atti PG n. 73511 del 3/05/2022; parere favorevole con prescrizione che conferma il precedente parere espresso, agli atti PG n. 198949 del 27/12/2021;
- 1.12 In data 3/05/2022 è stato acquisito agli atti PG n. 72945, il parere della Città Metropolitana di Bologna in merito alla conformità al PTM. Nel parere si ritiene che la richiesta presentata non sia compatibile con le disposizioni dell'Allegato A del PTM con particolare riferimento all'art. 5.3 del PTCP e all'allegato O, per quanto concerne la tutela dei corpi idrici sotterranei ad uso idropotabile. Tuttavia la Città Metropolitana di Bologna precisa che, non avendo specifica competenza ambientale in tema di Tutela delle Acque, ai sensi degli articoli 14 e 16

della LR 13/2015, sia necessario un approfondimento da parte della struttura regionale competente al fine di valutare se la proposta in oggetto costituisca variante, oltre che al PSC del Comune di Imola, anche alla pianificazione sovraordinata e in particolare al PTA (Pian Tutela Acque), tenuto conto di quanto disposto anche dall'art. 4, c. 4, lett. b) del PTM che, a sua volta, ha recepito il parere motivato espresso dal CUR (Prot. 234008 del 17/03/2021) in fase di approvazione del PTM, che ha richiesto *"la riproduzione integrale, in apposito allegato alle norme del PTM" ... "di tutte le previsioni normative e cartografiche del PTCP vigente" ... "attraverso le quali si era data attuazione ai contenuti della pianificazione sovraordinata regionale, con particolare riferimento al PTPR e al PTA, e che, come tali, hanno direttamente assunto natura ed effetti della medesima pianificazione sovraordinata"*. Qualora venisse confermata dai servizi regionali competenti l'effettiva possibilità di variare/aggiornare il PTA, sarà opportuno individuare, in maniera coordinata e condivisa tra gli Enti, la relativa procedura di variante/aggiornamento dei piani comunali e sovracomunali (PTA, PTM).

1.13 Sulla base del parere sospensivo espresso dalla Città Metropolitana di Bologna, in data 3/05/2022, con nota agli atti PG n. 73819 è stata richiesta alla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, una valutazione o un indirizzo di merito su quanto espresso dalla Città Metropolitana di Bologna;

1.14 La Conferenza di servizi tenutasi in data 12/05/2022 ha espresso sul progetto, come da verbale agli atti PG n. 89225 del 28/05/2022, un parere favorevole all'unanimità dei presenti, con prescrizioni. La conferenza evidenzia, tuttavia, la necessità di attendere la conclusione dei termini del deposito della variante urbanistica comunale, previsto per il 13/06/2022, ed il parere della Regione Emilia-Romagna circa la conformità del progetto alla pianificazione provinciale (PTM e PTCP).

A seguito di questi passaggi è previsto che la Città Metropolitana di Bologna avvii l'endoprocedimento, il cui termine è previsto in 60 giorni, che prevede, unitamente al parere di conformità al PTM della variante al RUE ed al PSC del Comune di Imola, anche l'acquisizione del parere sulla valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) da parte di ARPAE.

Il parere favorevole di INRETE Distribuzione Energia, sulle opere di allacciamento alle utenze elettriche e del gas, è stato acquisito nel corso della Conferenza di servizi del 12/05/2022, come risulta dal verbale prima richiamato;

1.15 Dopo la seduta della seconda Conferenza di servizi sono stati acquisiti i seguenti pareri definitivi che hanno esclusivamente puntualizzato con alcune prescrizioni il parere favorevole già espresso nella conferenza:

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna, agli atti PG 81824 del 17/05/2022: parere favorevole con prescrizioni, di valutazione del progetto, in merito agli aspetti di prevenzione incendi;
- Consorzio della Bonifica Romagna Occidentale, agli atti PG n. 87221 del 25/05/2022: parere favorevole con prescrizioni, relativo al nulla osta idraulico;
- Comune di Imola, agli atti PG n. 88899 del 27/05/2022: parere favorevole con prescrizioni, in materia edilizia ed urbanistica e in relazione al nulla osta acustico; nel parere del Comune di Imola è stata allegato anche il parere favorevole con prescrizioni espresso da Area Blu (società in house del Comune di Imola) relativo all'autorizzazione del nuovo passo carraio;
- ARPAE - Area Prevenzione Metropolitana, agli atti PG n. 89536 del 30/05/2022: parere favorevole con prescrizioni, su tutti gli aspetti ambientali (emissioni in atmosfera, emissioni odorigene, scarichi idrici, rumore);

1.16 In data 28/05/2022, è stato trasmesso, con nota PG n. 91928, a tutti gli enti interessati ed al proponente il verbale della seconda Conferenza di servizi tenutasi in data 12/05/2022;

1.17 In data 15/06/2022, agli atti PG n. 99016, è stato acquisito da HERAmbiente S.p.A. la nota di accettazione del parere con prescrizioni espresse da Snam Rete Gas, come richiesto dalla stessa Snam nel proprio parere;

1.18 In data 16/06/2022, agli atti PG n. 100128, il Comune di Imola ha comunicato il termine del deposito della documentazione inerente la Variante urbanistica al PSC e RUE e la verifica di assoggettabilità a VAS (Valutazione Ambientale Strategica) ai sensi della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e art. 5 L.R. 20/2000. Durante il periodo di deposito non è pervenuta alcuna osservazione;

- 1.19 In data 8/06/2022, agli atti PG n. 94987, HERAmbiente S.p.A. ha trasmesso alcune integrazioni volontarie di aggiornamento di alcuni elaborati progettuali a seguito di quanto discusso nella conferenza di servizi;
- 1.20 In data 5/08/2022, agli atti PG n. 129862, la Regione Emilia-Romagna ha comunicato che laddove intervenga la variante urbanistica richiesta al PSC di Imola, le restrizioni inserite nello strumento di pianificazione provinciale ("zone di rispetto di sorgenti, pozzi e captazioni" dovuto alla presenza di 4 pozzi ad uso idropotabile che risultano tuttavia chiusi dal 2007, messi in sicurezza e non più in uso a fini idropotabili) , vanno considerate non più operanti in ragione della mancanza del presupposto fattuale necessario per la loro esistenza e per l'espressa previsione recata dall'art. 5.2 del PTCP, il cui rispetto costituisce recepimento della pianificazione regionale in materia di tutela delle acque. Pertanto la Regione Emilia-Romagna esprime nulla osta che lo strumento di pianificazione provinciale prenda atto del mutato stato di fatto anche tramite l'aggiornamento della cartografia (tavola 2B di cui all'allegato A del PTM);
- 1.21 In data 10/08/2022, agli atti PG n. 133011, il Comune di Imola ha trasmesso la deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 del 14/07/2022 avente ad oggetto "Impianto di rigenerazione termica mediante processo di pirogassificazione di rifiuti non pericolosi costituita da fibre di carbonio sito in Via Casalegno n. 1 – parere sulla variante al PSC e RUE a seguito delle integrazioni pervenute". Detta deliberazione resasi necessaria a seguito dell'aggiornamento della documentazione inerente la variante urbanistica al RUE ed al PSC, con specifico riferimento alla scheda d' ambito N167, integra la deliberazione consiliare n. 256 del 16/12/2021 che aveva già espresso parere favorevole sulla variante al PSC ed al RUE del Comune di Imola
- 1.22 In data 14/09/2022 è stato acquisito agli atti PG n. 150227, l'atto del Sindaco Metropolitano della Città Metropolitana di Bologna n. 192 del 13/09/2022, formulando le riserve previste al fine dell'approvazione della Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e del Piano Strutturale Comunale (PSC), di competenza comunale, che si rendono necessarie nell'ambito del presente procedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 D.lgs n. 152/06,

ss.mm.ii. per la realizzazione dell'impianto di rigenerazione termica, mediante processo di pirogassificazione di rifiuti non pericolosi costituiti da fibre di carbonio, nel Comune di Imola. Inoltre è stato espresso parere favorevole nell'ambito del suddetto procedimento urbanistico, sulla contestuale valutazione di compatibilità ambientale sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat).

Le riserve attengono ai seguenti aspetti:

- la scheda d'ambito N167 sia integrata con *tutti i dati quantitativi dell'ambito nel suo complesso (ST, SU totale, ovvero esistente + ampliamento, SP minima ecc.), coerentemente con quanto dichiarato nel documento di Valsat, in merito al non incremento di aree impermeabili;*
- *l'uso previsto è strettamente connesso alla durata temporale della relativa Autorizzazione Unica, pertanto ad attività esaurita dovranno essere previste le opere compensative definite nella determina di autorizzazione unica e gli usi ammessi saranno quelli previsti dallo strumento urbanistico per l'Ambito DS_A vigente al momento della richiesta di autorizzazione unica.*

1.23 In data 22/09/2022 agli atti PG n. 155890 è stata acquisita la proposta di controdeduzione del Comune di Imola che ha specificato quanto segue:

In merito alla prima riserva, in analogia a tutte le schede dell'Allegato 1 al Tomo III del RUE che riguardano "ambiti soggetti a disciplina speciale", la scheda N167:

- *non riporta l'indicazione numerica della ST (superficie territoriale), in quanto essa è definita dalla superficie dell'ambito individuato nella cartografia (Tav. 1A del RUE). L'esatta quantificazione della ST non è rilevante ai fini della capacità edificatoria in quanto fissato nella scheda stessa in termini di SU. La ST non è rilevante neppure per il consumo di suolo in quanto trattasi di area già urbanizzata ed edificata all'interno del TU (Territorio urbanizzato);*
- *riporta solo la SU (superficie utile) in ampliamento di 200 mq e non quella esistente (pari a 2.640 mq) che non è rilevante ai fini dell'attuazione di quanto stabilito in quanto la SU esistente è comunque quella attestata nei titoli edilizi;*
- *Nella scheda N167 non è indicata la SP (Superficie permeabile) minima poiché tutta l'area è già pavimentata.*

In merito alla seconda riserva, *l'indicazione delle opere compensative attiene all'autorizzazione e non alla disciplina urbanistica.*

La scheda N167 ammette come uso solo l'uso richiesto

Usi ammessi:

Per gli edifici specialistici:

FUNZIONI PRODUTTIVE E ASSIMILABILI

d1) Attività manifatturiere artigianali e industriali limitatamente a impianto di rigenerazione termica di rifiuti non pericolosi

Alla dismissione dell'attività gli usi attivabili saranno quelli ammessi dall'ambito di appartenenza.

1.24 Per quanto indicato ai precedenti punti 1.22 e 1.23, si ritiene, pertanto, che l'unica riserva da inserire nell'atto autorizzativo sia che, fermo restando che l'uso previsto è quello disciplinato dal progetto autorizzato con il presente provvedimento ed è connesso alla durata temporale di detto provvedimento autorizzativo, alla dismissione dell'attività gli usi attivabili saranno quelli ammessi dall'ambito di appartenenza.

1.25 Le spese istruttorie, quantificate in € 917,00 (*novacentodiciasette/00 euro*) ai sensi del tariffario regionale ARPAE, sono state pagate in data 26/01/2022, mediante sistema pago PA;

1.26 In data 30/09/2022, è stata acquisita la nota della Prefettura di Bologna del 4/02/2022, prot int Prefettura n. 14567 del 8/02/2022 che rinnova fino al 3/02/2023 l'iscrizione di HERAmbiente S.p.A. negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa istituiti dalla stessa Prefettura di Bologna, con riferimento ai settori previsti dall'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012 (cd. white list provinciali);

Il Responsabile ARPAE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
dott. ssa Patrizia Vitali
(*lettera firmata digitalmente*)

- Allegato A:** Prescrizioni sull'attività di esecuzione del progetto
- Allegato B:** Prescrizioni sulla gestione operativa;
- Allegato C:** Gestione EoW
- Allegato D:** descrizione sintetica del progetto
- Allegato E:** planimetria generale stato di progetto, datata 19/11/2021 (elaborato 13)
- Allegato F:** planimetria dei punti di emissione, datata 21/03/2022 (elaborato 18);
- Allegato G:** planimetria stoccaggi, datata 21/03/2022 (elaborato 19);
- Allegato H:** planimetria rete fognaria

Allegato A – Prescrizioni sull'attività di esecuzione del progetto

1. Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara

Scavi per la realizzazione di manufatti per le cabine elettriche

- 1.1 Gli scavi necessari, riferiti essenzialmente ai manufatti per le cabine elettriche, siano effettuati con abbassamenti progressivi a benna liscia, sotto la diretta supervisione di un archeologo professionista fino alla quota massima prevista per le opere in progetto.
- 1.2 I controlli archeologici potranno essere interrotti solo in presenza di stratigrafia già completamente compromessa da interventi operati in precedenza, dandone immediata comunicazione scritta alla Soprintendenza.
- 1.3 Le indagini dovranno essere eseguite da archeologi professionisti con oneri non a carico della Soprintendenza, secondo le indicazioni fornite dalla Soprintendenza, che assumerà la Direzione scientifica nella figura del funzionario archeologo: dott.ssa Valentina Manzelli - e-mail: valentina.manzelli@beniculturali.it.
- 1.4 Sia trasmessa comunicazione della data di inizio dei lavori di scavo con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi, indicando al contempo il nominativo dell'archeologo prescelto.
- 1.5 A seguito dei risultati delle indagini, questo Ufficio valuterà eventuali ulteriori prescrizioni di tutela ovvero comunicherà la chiusura delle stesse, previa ricezione della relazione del lavoro svolto da parte dell'archeologo.
- 1.6 Si specifica che eventuali varianti al progetto dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione.

2. Snam Rete Gas

Interferenze del nuovo accesso carrabile per cabina distributore rete elettrica, della nuova strada accesso in misto stabilizzato ad uso manutenzione e della nuova recinzione in rete plastificata, con i metanodotti:

All. Com. Imola 1° presa DN 100 (EAM43143)

All. Com. Imola 6° presa DN 300 (EAM43154)

- 2.1 L'inizio dei lavori nei tratti interferenti i metanodotti sopraelencati e le fasce asservite alle stesse, dovrà essere preventivamente concordato con l'ufficio competente (tel. 0543-796307), che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento delle condotte, qualora necessario, ed alla stesura del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice fornendo, anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi, la necessaria assistenza con proprio personale;
- 2.2 Dovrà comunque essere sempre garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora SNAM abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria o di modifica e/o recupero su tali tratti dei metanodotti interessati;
- 2.3 Qualora ricorra la necessità di intervenire su tali tratti dei metanodotti, gli eventuali danni causati ai manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento da parte della Ditta/Ente proprietario/gestore di dette opere;
- 2.4 L'esecuzione delle opere e/o le eventuali attività di scavo in prossimità delle condotte potranno essere effettuate, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici di dimensione e potenza ridotta, con peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 t, dotati di

benna liscia, il tutto alla presenza di personale SNAM. Resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal personale SNAM presente sul posto, atte a garantire la sicurezza dei metanodotti SNAM;

- 2.5 Per la realizzazione delle opere previste da progetto, dovranno essere utilizzati macchinari e metodologie che non inducano nel terreno vibrazioni tali da pregiudicare l'integrità delle tubazioni, trasportanti gas metano ad alta pressione;
- 2.6 I plinti di sostegno del cancello, posizionato sul nuovo accesso carrabile dedicato al distributore della rete elettrica, dovranno essere posizionati ad una distanza di almeno 1,5 metri dall'asse della tubazione SNAM più vicina a detta opera;
- 2.7 Le recinzioni, interne alle fasce asservite delle tubazioni SNAM, dovranno essere leggere e traguadabili, del tipo paletti in ferro infissi nel terreno e rete metallica; dovrà sempre essere garantita la possibilità di poter ispezionare a vista i tracciati dei tratti dei metanodotti ricadenti all'interno dell'area recintata;
- 2.8 Dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti ricadenti all'interno dell'area recintata, qualora SNAM abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tali tratti dei metanodotti;
- 2.9 A parte le opere autorizzate come da progetto, all'interno delle fasce asservite delle tubazioni SNAM, non dovranno essere realizzate costruzioni di qualsivoglia natura, anche se amovibili, parcheggi, canalizzazioni chiuse, depositi di materiali, insegne pubblicitarie, pali di illuminazione, né potrà essere alterata la profondità di interrimento delle tubazioni medesime; a tale proposito, i parcheggi, previsti in parallelo alle tubazioni SNAM ed alla via Casalegno (vedasi elaborato grafico allegato), dovranno essere ubicati all'esterno della fascia asservita della tubazione denominata "All. Com. Imola 6° presa DN 300";

2.10 Qualora in futuro Snam Rete Gas dovesse intervenire sulle proprie condotte, a seguito di eventuali modifiche delle opere autorizzate con il presente provvedimento, gli interventi di adeguamento delle condotte di proprietà della scrivente Società, saranno eseguiti a cura della stessa ma a tutte spese della Ditta/Ente richiedente.

Avvertenze:

2.11 Qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte o la realizzazione delle opere avvenga in difformità al progetto autorizzato il parere espresso da Snam Rete Gas dovrà intendersi nullo e il titolare dell'autorizzazione avrà l'obbligo di ripristinare i terreni allo stato "quo-ante" l'intervento realizzato ed in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dell'atto di servitù in essere.

2.12 In ogni caso, Snam Rete Gas si ritiene sollevata e manlevata da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare ai propri metanodotti, a persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla realizzazione delle opere autorizzate.

3. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

Valutazione del progetto per le attività

1.1.C Stabilimenti ed impianti di gas infiammabili, comburenti (quantità > 25 Nmc/h);

70.1.B Depositi di merci (materiali combust. > 5000 kg), con superficie da 1000 a 3000 mq;

74.2.B Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 350 KW (fino a 700 KW)

3.1 L'impianto di adduzione del gas dovrà essere conforme al DM 16/04/2008.

3.2 Tutti i dispositivi di sicurezza e di controllo a servizio dei forni dovranno essere facilmente raggiungibili.

- 3.3 La distanza fra la superficie esterna dei forni e dei relativi condotti di evacuazione da materiali combustibili in deposito, deve essere tale da impedire il raggiungimento di temperature pericolose e, in ogni caso, deve essere superiore a 4 m.
- 3.4 A lavori ultimati, unitamente alla presentazione della pratica di SCIA, deve essere presentato il documento di valutazione del rischio esplosione oltre che di incendio. In relazione a quanto emerge dalla valutazione, devono essere posti in essere tutti gli eventuali conseguenti accorgimenti necessari. La valutazione sarà estesa anche al locale ricarica batterie muletti.
- 3.5 La Gestione della sicurezza antincendio dovrà essere progettata secondo i canoni previsti nel punto S.5.6 del Codice e tra le altre cose dovranno essere indicati il numero degli addetti alla gestione dell'emergenza e la loro formazione. Sia presentata la relazione di progetto unitamente alla presentazione della pratica di SCIA, a fine lavori
- 3.6 Tutti gli impianti di protezione attiva devono risultare conformi alle sezioni S6 e S7 del Codice di prevenzione incendi. Unitamente alla presentazione della pratica di SCIA, a fine lavori , devono essere presentate le specifiche di impianto complete di relazione ed elaborato grafico.
- 3.7 A lavori ultimati, in conformità all'art. 4 del D.P.R. 151/11 e del D.M. 07.08.2012, dovrà essere presentata la SCIA a firma del responsabile dell'attività, al fine del Controllo di Prevenzione Incendi, allegando la documentazione indicata nell'allegato II al predetto D.M.

4. Comune di Imola

- 4.1 I lavori dovranno essere iniziati entro il termine di 1 anno dalla data di rilascio ed ultimati entro il termine di 3 anni, pena la decadenza del permesso.
- I termini di inizio e fine lavori possono essere prorogati anche più volte, anteriormente alla scadenza, con comunicazione da parte dell'interessato da presentare allo Sportello

Unico Attività Produttive nel rispetto di quanto disposto all'art. 19, comma 3 della L.R. 15/2013.

- 4.2 Durante tutta la realizzazione dei lavori, devono essere rispettate le vigenti normative e regolamenti in materia di edilizia e di urbanistica nonché le normative per la sicurezza nei luoghi di lavori di cui al D.lgs. 81/2008 e succ. mod.
- 4.3 Devono essere rispettate le disposizioni nazionali, regionali e locali relative al contenimento del consumo energetico.
- 4.4 Devono essere rispettate le disposizioni inerenti la normativa sismica di cui alla L.R. 19/2008 e D.P.R. 380/2001 e succ. mod., parte II, Capo II.
- 4.5 Devono essere rispettate le disposizioni inerenti la sicurezza degli impianti di cui al D.M. 37/2008 e succ. mod.
- 4.6 Devono essere rispettate le disposizioni inerenti le linee vita (Delibera di Giunta Regionale n. 699 del 15/06/2015).
- 4.7 Si avverte che il titolo a costruire è sospeso come indicato all'art. 9, comma 6 e all'art. 18, comma 12 della L.R. 15/2013, in carenza di DURC art. 90, comma 10 del D.lgs 81/2008 e succ. mod., e nei casi di cui all'art. 32 L.R. 18/2016 "Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e sull'economia responsabile".
- 4.8 Il committente dovrà esporre il cartello di cantiere per tutta la durata dei lavori e conservare nel cantiere stesso il permesso di costruire da esibire in caso di controllo da parte delle Autorità competenti.

Avvertenze:

- 4.9 Sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti, azioni ed azioni che possono competere a terzi o a condomini, per effetto di disposizioni di legge o regolamenti generali, locali, condominiali e/o di convenzioni od accordi particolari.
- 4.10 L'eventuale trasferimento dell'immobile ad altri soggetti non pregiudica il permanere delle condizioni e delle modalità esecutive prescritte.
- 4.11 Lo Sportello Unico per l'Edilizia verificherà la corrispondenza delle opere in corso di realizzazione secondo le disposizioni della citata legge regionale e del R.E./RUE.
- 4.12 Eventuali infrazioni rispetto al titolo a costruire ed alle opere autorizzate, saranno sanzionate a termine della L.R. 23/2004 e succ. mod., salve le ulteriori sanzioni previste da normative di settore. Il proprietario, il direttore lavori, l'Impresa, sono responsabili di ogni eventuale inosservanza a leggi, regolamenti e della fedele esecuzione del progetto allegato al presente permesso.

5. ARPAE Area Prevenzione Metropolitana

- 5.1 A corredo di tali punti di emissione S01A ed S01B corrispondenti ai camini di emergenza delle due linee di pirolisi-gassificazione è necessario inserire un temporizzatore digitale per il controllo delle ore di funzionamento. E' altresì necessario che il sistema tenga in memoria a video i dati mensili, e su reportistica tutti i dati.

6. AREA BLU spa, società in house del Comune di Imola

Passo carraio

- 6.1 Il passo carraio dovrà essere realizzato in piano e con la superficie rigida e stabile. Non si accetta il taglio con disco;
- 6.2 Successivamente e fino alla completa stabilizzazione dello scavo, sarà cura della ditta concessionaria eliminare ogni avvallamento o cedimento eventualmente creatosi a

causa dei lavori, riportando strati di conglomerato bituminoso d'usura, al fine di ottenere nel tempo una perfetta uniformità con la pavimentazione preesistente;

- 6.3 Eventuali cancelli dovranno essere posti ad almeno 5 metri lineari dal ciglio stradale;
- 6.4 L'obbligo di salvaguardia di eventuali impianti tecnologici e dei sotto-servizi esistenti;
- 6.5 Il rispetto delle prescrizioni del Regolamento del Verde Pubblico del Comune di Imola;
- 6.6 Il divieto di modificare il ciglio stradale se non preventivamente autorizzato con i tecnici dell'Area Infrastrutture;

7. INRETE Distribuzione Energia

Preventivamente all'estensione della rete gas ed all'allacciamento alla utenza elettrica in media pressione dovranno essere accettati i preventivi dedicati.

8. Consorzio Bonifica Romagna Occidentale)

- 8.1 Considerato che l'area oggetto dell'intervento risulta essere caratterizzata da media probabilità di inondazione da reticolo secondario di pianura (P2), per tempi di ritorno critici superiori ai 50 anni ed inferiori ai 100 anni, per detti tempi di ritorno potrebbero verificarsi esondazioni, derivanti dalla rete idraulica consorziale, con un tirante d'acqua pari a 20 cm m rispetto alla quota di via Casalegno. Pertanto la realizzazione di eventuali manufatti sensibili (impianti elettrici, centrali termiche, unità di produzione aria compressa e generazione azoto, unità di trattamento fumi e depolverazione che sarà realizzata su apposita platea ubicata sul lato est dell'edificio) dovrà tener conto della quota sopra indicata.

Allegato B - Prescrizioni sulla gestione operativa

1.1 Costituzione di variante urbanistica:

La presente autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006, costituisce variante agli strumenti urbanistici comunali (Piano strutturale comunale - PSC e Regolamento Urbanistico Edilizio - RUE, del Comune di Imola, ai sensi dell'art. 208 comma 6 del d.lgs 152/2006 e s.m., come stabilito al punto 4 e 5 della determina;

1.2 Autorizzazioni, pareri, nulla osta sostituiti

L'autorizzazione sostituisce le seguenti autorizzazioni, concessioni, visti, pareri e nulla osta di organi regionali, provinciali, comunali :

- a) permesso di costruire ed altri titoli relativi alle opere edilizie di progetto, di competenza del Comune di Imola;
- b) parere di conformità al Piano Territoriale Metropolitan, di competenza della Città Metropolitana di Bologna
- c) parere della Regione Emilia-Romagna in merito alla coerenza degli strumenti di pianificazione provinciale (PTM) con la variante urbanistica al PSC proposta;
- d) valutazione di compatibilità ambientale sulla Valsat (valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale)
- e) autorizzazione all'emissione in atmosfera, di competenza di ARPAE
- f) autorizzazione allo scarico delle acque domestiche, di competenza del Comune di Imola;
- g) nulla osta relativo all'impatto acustico, di competenza del Comune di Imola, su parere di ARPAE;
- h) parere in materia di igiene pubblica e medicina del lavoro, di competenza AUSL di Imola
- i) parere per le interferenze progettuali con il metanodotto, di competenza SNAM Rete Gas
- j) parere sulle opere di allacciamento alle utenze elettriche e del gas, di competenza INRETE Distribuzione Energia

- k) nulla osta idraulico, di competenza del Consorzio della Bonifica Romagna Occidentale
- l) valutazione del progetto, in merito agli aspetti di prevenzione incendi, di competenza del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco
- m) autorizzazione al passo carraio, di competenza di Area Blu, società in house del Comune di Imola

1.3 Durata dell'autorizzazione :

L'autorizzazione unica è valida per dieci anni a decorrere dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo.

L'autorizzazione è rinnovabile. A tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata domanda di rinnovo dell'autorizzazione unica all'autorità competente che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m., oppure, in alternativa, qualora ricorrano le condizioni, deve essere presentata autocertificazione ai sensi dell'art. 209 del d.lgs 152/2006 e s.m.

In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

1.4 Tipologie di rifiuti conferibili all'impianto:

I rifiuti ammessi all'impianto sono i seguenti:

Rifiuti non pericolosi:

CER	DESCRIZIONE
040209	Rifiuti da materiali compositi.
070213	rifiuti plastici
120105	limatura e trucioli di materiali plastici
160119	plastica
160306	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305*
170203	plastica
191204	plastica e gomma

200139	plastica
--------	----------

1.5 **Quantità di rifiuti conferibili all'impianto :**

La quantità massima di rifiuti conferibili all'impianto è di 160 t/anno per ciascuna delle due linee di trattamento, pari a 320 tonn/anno complessive, ed è di 10 t/giorno

1.6 **Specifiche sulle operazioni di recupero**

a) L'operazione di recupero R3, consiste in un processo di rigenerazione termica, mediante pirolisi e gassificazione finalizzati a depurare gli scarti di fibre di carbonio delle sostanze impregnanti, quali resine epossidiche, o di componenti polietilenici, per l'ottenimento di materiali cessati dalla qualifica di rifiuto (*EoW*), ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs 152/2006 e s.m., secondo le condizioni generali ed i criteri dettagliati specificati **nell'allegato C**.

Nella fattispecie trattasi di fibre in carbonio riciclate (rCFs) alternative alle fibre di carbonio vergini (vCFs).

b) L'operazione R13, consiste nell'operazione di stoccaggio provvisorio (messa in riserva) propedeutica ai successivi trattamenti svolti in impianti terzi, nonché, in caso di eventuali fermi tecnici dell'impianto, allo stoccaggio provvisorio propedeutico all'invio dei rifiuti ad altri impianti di recupero autorizzati.

1.7 **Stoccaggio e movimentazioni**

a) Lo stoccaggio e la lavorazione dei rifiuti avvenga nel sostanziale rispetto degli spazi individuati nel lay out allegato (**allegato F**); al fine di garantire il rispetto della tavola del lay-out impiantistico, essa sia apposta in uno o più punti dello stabilimento, in maniera visibile agli operatori;

b) Durante le operazioni di movimentazione dei rifiuti e dei materiali cessati dalla qualifica di rifiuto siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico-sanitario ed ambientale;

- c) L'altezza massima dei rifiuti depositati in cumuli nelle aree di stoccaggio interne al capannone è di 3 m.
In ogni caso detti depositi dovranno essere gestiti in modo tale da impedire la caduta accidentale di materiale;
- d) Eventuali rifiuti polverulenti a base di particolati, limature, truciolati dovranno essere depositati e movimentati utilizzando contenitori a tenuta atti a impedirne o a ridurre lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro;
- e) Siano tenute sempre distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti conferiti da quelle di stoccaggio dei materiali cessati dalla qualifica di rifiuto (*EoW*), così come indicato nel lay-out rifiuti allegato all'istanza;

1.8 **Manutenzioni ed altre prescrizioni generali:**

- a) Qualora, nel corso della movimentazione dei rifiuti si verificano spandimenti dei rifiuti e dei materiali cessati dalla qualifica di rifiuto, il gestore dovrà provvedere immediatamente al loro sgombero e pulizia;
- b) Al fine di garantire le migliori condizioni possibili di lavoro, la riduzione delle polveri, la minimizzazione del deposito di polveri, di frammenti plastici o di altri materiali, e l'igienizzazione delle aree di stoccaggio, dovrà essere garantita, all'occorrenza, la pulizia della pavimentazione del capannone ed, eventualmente, dei piazzali esterni;
- c) L'impianto sia sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni interne ed alla rete di raccolta delle acque reflue;
- d) L'impianto sia dotato, in ogni momento, di sistema prevenzione incendio efficiente, conformemente al progetto approvato;
- e) La recinzione perimetrale sia sempre mantenuta efficiente, al fine di impedire l'accesso all'impianto di persone e mezzi non autorizzati;

- f) Siano eventualmente adottati gli accorgimenti operativi atti ad evitare la presenza e lo sviluppo di ratti ed insetti, mediante periodiche e specifiche derattizzazioni e disinfestazioni

1.9 **Adempimenti in caso di chiusura dell'attività**

- a) Qualora il Gestore decida di cessare l'attività, dovrà comunicare tempestivamente la data della fine attività fornendo altresì un crono-programma di dismissione e la descrizione degli interventi previsti

In ogni caso, il Gestore dovrà provvedere almeno alle seguenti operazioni:

- rimozione dei rifiuti e dei prodotti commercializzabili;
 - pulizia dei locali, dei macchinari, delle pavimentazioni, delle reti fognarie, e bonifica delle eventuali vasche interrate e serbatoi presenti;
 - altre eventuali operazioni rese necessarie coerentemente alla destinazione d'uso dell'area
- b) Al termine delle attività di ripristino dello stato dei luoghi, il gestore dovrà trasmettere una relazione tecnica che illustri e documenti lo stato di conservazione dell'area di pertinenza nel suo complesso e delle relative dotazioni fisse non rimosse, e la presenza o assenza di potenziali fonti di inquinamento del suolo/sottosuolo e delle acque sotterranee (reti fognarie, tubazioni interrate, serbatoi interrate, vasche di tenuta, ecc.); sulla base di dette verifiche, il gestore valuterà se presentare o meno all'autorità competente un piano di indagine ambientale preliminare finalizzato a verificare la presenza o meno di inquinamento del suolo/sottosuolo e delle acque sotterranee.

2 **Gestione delle emissioni in atmosfera**

- 2.1 I punti di emissione aeriforme convogliati e le loro caratteristiche sono i seguenti:

Emissione	Descrizione	Fase di provenienza	Portata (Nmc/h)	Diametro (mm)	T (°C)	Inquinanti	VLE (mg/Nmc)**	Flussi di massa (Kg/h)	Sistemi di abbattimento	Durata emissioni	h camino
E 01 A (Linea A)	Camino fumi di processo	Pirolisi e gassificazione	2000	250	180	Tvoc	20	0,04	Post-combustore, reattore con dosaggio di sorbalit, filtro a maniche	continua (24/24 h, 7/7 giorni)	15 m
						Nox	150	0,3			
						Sox	150	0,3			
						Polveri	10	0.02			
						HCl	10	0,02			
						PCDD/F	0,1 ng _{TEQ} / Nmc	2*E-10			
E 01 B (Linea B)	Camino fumi di processo	Pirolisi e gassificazione	2000	250	180	Tvoc	20	0,04	Post-combustore, reattore con dosaggio di sorbalit, filtro a maniche	continua (24/24 h, 7/7 giorni)	15 m
						Nox	150	0,3			
						Sox	150	0,3			
						Polveri	10	0.02			
						HCl	10	0,02-			
						PCDD/F	0,1 ng _{TEQ} / Nmc	2*E-10			
E 02 A	Camino	Depolverazione	10.000	400	amb	Polveri	10	0,1	Filtro a	continua	15 m

(Linea A)	sezione depolverazione								maniche con pressostato differenziale	(24/24 h, 7/7 giorni)	
E 02 B (Linea B)	Camino sezione depolverazione	Depolverazione	10.000	400	amb	Polveri	10	0,1	Filtro a maniche con pressostato differenziale	continua (24/24 h, 7/7 giorni)	15 m
S 01 A (Linea A)	Emissioni di emergenza	Pirolisi e gassificazione	2000	250	450	Tvoc	(*)	0,06	nessuno	saltuaria (durata max evento: 2 h)	altezza > 1 m oltre il tetto
						Nox		0,3			
						Sox		0,6			
						Polveri		0.04			
						HCl		0,6			
						PCDD/F		3,98*E-10			
S 01 A (Linea A)	Emissioni di emergenza	Pirolisi e gassificazione	2000	250	450	Tvoc	(*)	0,06	nessuno	saltuaria (durata max evento: 2 h)	altezza > 1 m oltre il tetto
						Nox		0,3			
						Sox		0,6			
						Polveri		0.04			
						HCl		0,6			
						PCDD/F		3,98*E-10			

(*) Trattandosi di condizioni di emergenza che si verificano in rari casi e con durate estremamente limitate nel tempo (max 2 h), non può essere associato nessun limite di emissione per tali camini.

Relativamente ai flussi di massa, invece, in considerazione del fatto che il post combustore rimane attivo anche nelle fasi di emergenza, gli inquinanti che potrebbero subire delle variazioni rispetto alle condizioni standard sono sostanzialmente polveri, SOx, HCl e PCDD/F. Per fare una stima delle emissioni associate a tali fasi è possibile considerare una percentuale di abbattimento minima del 99% (condizione estremamente cautelativa ai fini dei calcoli) dei sistemi di trattamento che in condizioni di emergenza vengono by-passati. Con questa ipotesi, le concentrazioni massime attese ai camini S01A ed S01B sono le seguenti:

polveri = 19,9 mg /Nm³

SOx = 298,5 mg/Nm³

HCl = 19,9 mg/Nm³

PCDD/F = 0,2 ng /Nm³

I flussi di massa emessi in tali condizioni sono quindi quelli riportati in tabella, che risultano essere comunque trascurabili se si considera che la durata massima di un evento è pari a 2 ore e che tali eventi saranno estremamente rari.

I flussi di massa associati a TVOC ed NOx, il cui abbattimento avviene con la post-combustione, sono invece considerati invariati rispetto alle condizioni standard di esercizio.

(**) Media del periodo di campionamento

2.2 Frequenza dei monitoraggi

- a) Per quanto concerne le emissioni E01A ed E01B la concentrazione per il parametro TVOC dovrà essere pari 20 mg/Nm³ con una frequenza di autocontrollo quadrimestrale per tutti i parametri indicati in tabella (da rivalutare al termine di 2 anni).
- b) Per le emissioni E02A ed E02B la frequenza di autocontrollo dovrà essere annuale.
- c) In caso di attivazione dei sistemi di emergenza e delle emissioni S01A ed S02B, dovrà essere inviata ad ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ARPAE Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, Comune e Azienda USL, nota tecnica circa le motivazioni dell'attivazione del sistema di emergenza, e le relative tempistiche.

2.3 Messa in esercizio e messa in regime

- a) La data di messa in esercizio dei punti di emissione E01A, E01B, E02A, E02B dovrà essere comunicata con un anticipo di almeno 15 giorni all'Autorità competente e al Distretto Arpae di Pianura-Imola sede di Imola .
- b) Entro tre mesi dalla messa in esercizio, la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dei punti di emissione sopra richiamati salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga.
- c) Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire dalla data di messa a regime; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente dovrà inviare i risultati di analisi all'Autorità competente e al Distretto Arpae di Pianura Imola - sede di Imola nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa.

2.4 Rendimento impianti abbattimento polveri

Il rendimento degli impianti di abbattimento dell'inquinante Polveri, dovrà essere in grado di apportare una riduzione non inferiore al 90% in massa del contenuto degli inquinanti presenti nell'effluente gassoso, in linea con le migliori tecnologie, previste dalla vigente normativa in materia.

2.5 Metodiche analitiche

- a) Per la determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti in emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati i metodi analitici di seguito riportati:

Parametro/inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità - vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2006 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI 13284-1: 2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti organici volatili espressi come carbonio organico totale (COT) con esclusione del metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Ossidi di azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido cloridrico (HCl) - Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici:

	celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Microinquinanti organici: diossine e furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Assicurazione di qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015

- b) Per gli inquinanti sopra riportati, potranno inoltre essere utilizzati:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostituenti i metodi riportati in tabella;
 - altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso;
 - per gli inquinanti non inclusi nella tabella sopra riportata, i metodi da utilizzare dovranno essere concordati con Arpae Area prevenzione Metropolitana-U.O. Campionamento Emissioni Industriali.
- c) I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto dall'autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- d) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve

essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 *"Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni"* e Rapporto ISTISAN 91/41 *"Criteri generali per il controllo delle emissioni"*) che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

- e) I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.
- f) Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato della Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.
- g) Ai sensi dell'art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, la Ditta è tenuta all'osservanza della periodicità di cui al precedente punto 2.2. La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, vidimato dagli Uffici dell'Arpae e firmate dal Responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti. È facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione su supporto cartaceo numerato e vidimato da Arpae. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
- h) Per l'effettuazione delle verifiche analitiche, è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1. Tali

prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione.

Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo, la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

- i) I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi -Testo Unico sulla sicurezza del lavoro).
- j) Tutti i punti di emissione dovranno avere l'identificazione, con scritta a vernice indelebile, del numero dell'emissione e del diametro del camino sul relativo manufatto.
- k) Le bocche dei camini dovranno risultare più alte di almeno 1 m rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro volume tecnico o struttura distante meno di dieci metri e trovarsi a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta di locali abitati situati a distanza compresa fra i 10 ed i 50 m.
- l) In caso si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'autorità competente, come previsto dall'art. 271 comma 14 del D. Lgs 152/06 e smi, deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio

dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. La suddetta comunicazione dovrà contenere anche una descrizione delle azioni intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare il normale e corretto funzionamento dell'impianto.

- m) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dell'impianto di abbattimento comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento.
- n) Per tutti i punti di emissione nuovi o modificati, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni e i limiti di emissione sopra richiamati.

3. Emissioni odorigene

- 3.1 In corrispondenza dei camini E01A ed E01B, dovrà essere eseguito un autocontrollo delle emissioni odorigene, secondo la norma UNI EN 13725/2004, con frequenza quadrimestrale e per la durata di 2 anni dalla data di messa a regime dei punti di emissione.
- 3.2 Annualmente dovrà essere trasmessa ad Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, Arpae Area Prevenzione Ambientale Metropolitana e Comune di Imola, una relazione che riporti i risultati del succitato monitoraggio olfattivo e una valutazione di tali dati, considerando le condizioni di monitoraggio, la stagione del campionamento, le condizioni operative dell'impianto.

Valutata tale documentazione, al termine dei 2 anni verrà stabilito se proseguire o meno con il monitoraggio delle unità odorimetriche ai camini.

4. Emissioni sonore

- 4.1 Entro 30 giorni dalla messa a regime dell'attività dovrà essere eseguito un collaudo acustico finalizzato a verificare, presso tutti i ricettori individuati, il rispetto dei valori limite di immissione sonora, assoluti e differenziali, sia in periodo diurno che notturno, oltre che in una giornata ferial e ed in una giornata festiva.

4.2 I risultati delle misure di collaudo acustico dovranno essere trasmessi, entro i successivi 30 giorni al Comune di Imola, Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ed Arpae Area Prevenzione Ambientale Metropolitana.

5. Scarichi idrici

5.1 La rete fognaria è articolata in:

- rete acque reflue prodotte dai servizi igienici e spogliatoi recapitante nella pubblica fognatura di Via della Cooperazione, come da planimetria allegata (allegato H ;
- rete delle acque meteoriche dei piazzali di accesso e transito, non contaminate, recapitante nello Scolo Correcchio;

Non sono presenti acque reflue industriali nè acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, potenzialmente contaminate.

Per la funzionalità delle due linee di pirolisi e gassificazione è previsto un circuito chiuso di raffreddamento collegato ad una termoventilante. A seconda della volumetria interna finale, il circuito di raffreddamento di ogni linea avrà un contenuto idrico di circa 0,5 m³. Il circuito di ogni linea sarà collegato all'acquedotto o, secondo opportunità esecutiva, ad eventuale circuito di riempimento con piccolo serbatoio di rabbocco, al fine di poter compensare nel tempo le perdite fisiologiche di pressione.

In caso d'emergenza potrebbe rendersi necessario lo scarico completo della linea di raffreddamento, in un'apposita cisterna di raccolta di c.a. 1 m³ e sarà successivamente avviato a smaltimento presso impianti autorizzati.

Prescrizioni generali

- 5.2 Le tubazioni ed i pozzetti siano sottoposti, all'occorrenza, a periodiche operazioni di verifica, controllo e pulizia da parte di ditta specializzata; di tali eventuali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
- 5.3 Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell'art.124 comma 12 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente

il regime o la qualità degli scarichi o comunque che modifichi sostanzialmente i sistemi di raccolta, convogliamento e/o di trattamento delle acque;

- 5.4 E' fatto obbligo dare immediata comunicazione agli Enti competenti, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente"

6. **Raccomandazioni**

Si raccomanda:

- di dare immediata comunicazione all'ARPAE territorialmente competente delle partite di rifiuto respinte al mittente, con indicazione della tipologia e quantitativo dei rifiuti, del soggetto a cui viene restituito il carico, dei motivi specifici di non accettazione del carico;
- di comunicare immediatamente all'ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di Bologna ogni eventuale variazione di legale rappresentanza, di ragione/denominazione sociale, ecc, variazione strutturale e/o gestionale dell'impianto, ai fini degli eventuali provvedimenti di competenza;

7. **Avvertenze :**

Si avverte di:

- osservare le specifiche disposizioni inerenti la parte IV del D.lgs 152/06 e s.m., con particolare riferimento agli obblighi di tenuta del registro di carico/scarico, di corretta compilazione dei formulari di trasporto e di dichiarazione annuale (MUD);
- che le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990;

- che, quando a seguito di controlli sull'impianto e sull'attività di gestione di rifiuti ivi svolta, siano accertate difformità rispetto all'autorizzazione, si procede ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.lgs 152/06 secondo la gravità dell'infrazione, nel seguente modo:
 - alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente nota e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali nazionali e regionali.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.